

C1. Ci sono casi nei quali è possibile non indicare il CIG? Come è stato chiarito anche dalle FAQ A5 e A13 sulla 'tracciabilità', il codice CIG (codice identificativo di gara) assolve – tra le altre – anche la funzione (attribuita dalla legge n.136/2010) di individuare univocamente (tracciare) le movimentazioni finanziarie degli affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata, e dall'importo dell'affidamento stesso. Vi sono, tuttavia, alcune fattispecie per le quali non sussiste l'obbligo di richiedere il codice CIG, al fine precedentemente indicato; sempre in relazione a tale argomento, la FAQ A12 sulla tracciabilità (cui si rimanda per il necessario dettaglio) ha sufficientemente chiarito la casistica delle esclusioni, tra le quali figurano, ad esempio, gli affidamenti diretti a società in house e le spese effettuate dai cassieri che utilizzano il fondo economale, fermo restando che tali ultime spese – che non originano da contratti d'appalto e per le quali è ammesso l'utilizzo di contanti – devono essere tipizzate dalle stazioni appaltanti in un apposito regolamento interno, recante il dettaglio dei beni e servizi di non rilevante entità (spese minute) necessari per sopperire ad esigenze impreviste, nei limiti di importo delle relative spese. Nei casi suindicati è quindi ammissibile che il campo di indicazione del CIG non venga valorizzato, non sussistendo alcun obbligo normativo di acquisizione dello stesso. Tuttavia - al fine di evitare qualsiasi rischio che la mancanza del relativo dato possa essere letta come volontaria omissione informativa, da parte delle amministrazioni tenute alla pubblicazione - in tutte le fattispecie di contratti per i quali non era prevista l'acquisizione di un CIG o di uno SmartCIG (ad esempio, per spese le 'economali'), il campo CIG deve essere valorizzato con il valore 0000000000 (10 zeri).

C9. Nella compilazione della tabella predisposta dall'AVCP, i rinnovi o le proroghe possono essere considerati come estensioni dei contratti originari? Anche in questo caso, si esprime un parere richiamando i precedenti dell'AVCP che possono risultare utili, e tenendo altresì in conto le finalità sottese dalla Legge n.190/2012. Il rinnovo - nei residuali margini di applicabilità, correlata all'ipotesi della ripetizione di servizi analoghi (purché espressamente prevista e stimata nel bando e contenuta temporalmente) - dà vita ad un contratto che può considerarsi "nuovo" e necessita dell'acquisizione di un proprio CIG (FAQ D25 Contributi in sede di gara); come tale, esso presuppone di essere rendicontato autonomamente. La proroga può non considerarsi 'nuovo contratto' solo se sia concessa per il tempo strettamente necessario a garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario (FAQ A42 Tracciabilità). In caso contrario, essa deve equipararsi ad un nuovo contratto, affidato direttamente. Quindi, per le ragioni già espresse nella risposta precedentemente fornita, laddove sia configurabile un nuovo contratto (e relativo nuovo CIG), nella compilazione del campo 'procedura di scelta del contraente' si dovrà indicare "procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara".

L'art. 26, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013, stabilisce che la pubblicazione è obbligatoria e condizione di efficacia solo per importi superiori a 1.000 euro. Questi sono da intendersi sia se l'importo è erogato con un unico atto, sia se è erogato con atti diversi che, nel corso dell'anno solare, comportano il superamento del tetto di 1.000 euro nei confronti di un unico beneficiario. Laddove, quindi, l'amministrazione abbia emanato più provvedimenti i quali, nell'arco dell'anno solare, hanno disposto la concessione di vantaggi economici a un medesimo soggetto, superando il tetto dei 1.000 euro, l'importo del vantaggio economico corrisposto è da intendersi come la somma di tutte le erogazioni effettuate nel periodo di riferimento. In tali casi, l'amministrazione deve necessariamente pubblicare, come condizione legale di efficacia, l'atto che comporta il superamento della soglia dei 1.000 euro, facendo peraltro riferimento anche alle pregresse attribuzioni che complessivamente hanno concorso al suddetto superamento della soglia. Nel caso di attribuzioni di vantaggi economici effettuate su base pluriennale, l'amministrazione è comunque tenuta a pubblicare l'atto di concessione, ancorché emesso in epoca precedente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 33/2013, ove le somme erogate siano di pertinenza del bilancio di previsione degli anni successivi al suddetto decreto.